



# D.L. N. 105/2023 - COVID 19 E CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 25613/23

*Posted on 28 Agosto 2023*



---

Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Pubblicato, sulla [Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023](#), il **DL n. 105/2023**, recante *"Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"*, in vigore dallo scorso 11 agosto.

Tra le norme contenute si segnala l'**art. 9**, che riguarda la disciplina in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica relativa al SARS-CoV-2.

Nello specifico:

- il comma 1 dell'art. 9 dispone, alla lett. a), l'abrogazione dell'art. 10-ter del DL n. 52/2021, che prevedeva la misura dell'isolamento, fino a guarigione, per i soggetti risultati positivi al Covid-19 e, per coloro che avessero avuto contatti stretti con questi ultimi, la misura dell'autosorveglianza (con obbligo di indossare dispositivi di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti), per i cinque giorni successivi alla data dell'ultimo contatto stretto;
- il comma 2 dello stesso art. 9 (nel modificare il comma 7 dell'art. 13 del DL n. 24/2022, relativo al monitoraggio della situazione epidemiologica) prevede che *"resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*.

Con [Circolare del Ministero della Salute n.25613 dell'11 agosto 2023](#), a seguito dell'abrogazione delle misure dell'isolamento e dell'autosorveglianza disposta dal DL n.105/2023 viene quindi chiarito quanto segue:

### **PERSONA CON DIAGNOSI CONFIRMATA DI COVID-19**

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 **non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento**.

Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare, si consiglia di:

- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
- Applicare una corretta igiene delle mani.
- Evitare ambienti affollati.
- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di

frequentare ospedali o RSA.

- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

## **PERSONE CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON CASI DI COVID-19**

**Per coloro che sono venuti a contatto con casi di Covid-19, non si applica nessuna misura restrittiva.**

Si raccomanda comunque di porre attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla circolare del Ministero della Salute ed all'art. 9 del D.L. n. 105/2023

